COMUNE DI FURCI
Provincia di Chieti

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, SERVIZI COMPLEMENTARI E FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, NEI COMUNI DI FURCI, LISCIA E SAN BUONO
(**Contratto misto di servizi e forniture)**

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., comunica le risposte relative ai chiarimenti richiesti, provvedendo anche alla pubblicazione, attesa la loro portata di interesse generale.

RISPOSTE AI QUESITI

Quesito 1

Il disciplinare di gara riporta all'art. 7 quali criteri di assegnazione del punteggio dei requisiti soggettivi. Tale clausola è illegittima, come dichiarato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con parere 33 del 01/04/2015.

Risposta:

Con la valutazione del possesso dei requisiti di qualità, non risulta in concreto vulnerato il principio generale della separazione tra profili soggettivi afferenti all'affidabilità generale dell'offerente e dati oggettivi concernenti la qualità dell'offerta laddove la rilevanza attribuita, nella valutazione dell'offerta tecnica, al profilo della organizzazione - con riguardo alla struttura aziendale ed alla struttura organizzativa, logistica ed informatica proposta per l'appalto, ivi compresi i servizi integrati - appare giustificata dalla necessità di verificare il grado di affidabilità della parte aggiudicataria al fine di garantire l'efficienza del servizio.

In sostanza gli aspetti organizzativi non vengono considerati in quanto tali ma nella misura in cui garantiscono la prestazione del servizio secondo le modalità prospettate nell'offerta. In particolare, in sede di applicazione di tale parametro, l'assetto organizzativo-strutturale deve essere considerato non in modo avulso, e quindi come dato relativo alla mera affidabilità soggettiva, ma come elemento incidente sulle modalità esecutive dello specifico servizio, ossia come parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell'offerta (Consiglio di Stato, Sezione V, decisione n. 3716 del 12 giugno 2009).

Il Consiglio di Stato, con sentenza n.2770/2008, ha avuto modo di confermare la legittimità della previsione di una *lex specialis* di gara che individuava, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, anche il "valore qualitativo dell'impresa", ritendendo che detto criterio avesse ad oggetto non già la valutazione delle "generiche capacità tecniche del concorrente, già verificate ai fini dell'ammissione alla gara sulla base di criteri diversi", bensì "la specifica attitudine a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara e, quindi, per converso, la concreta fattibilità della proposta presentata dal concorrente medesimo sempreché detti criteri non abbiano rilevanza preponderante rispetto agli ulteriori criteri di valutazione dell'offerta e che attraverso la disamina dei predetti criteri venga presa in considerazione, in sede di valutazione dell'offerta, non già l'astratta capacità e/o affidabilità del concorrente a prestare il servizio, bensì l'adeguatezza della rispettiva organizzazione a prestare il servizio per come proposto in offerta.

Nel caso in esame, i criteri di valutazione inerenti il "Sistema di gestione aziendale certificato" nel loro complesso incidono per punti 3,5 su un totale di punti 75, pertanto i criteri di valutazione in parola non risulta affatto determinante.

Quesito 2

2. L'art. 18 del Capitolato riporta la presenza di un lavoratore liv. 3B da assumere. Tale unità non è presente nel calcolo dei costi (vedi pag. 23 del Piano di raccolta differenziata). Si chiede di chiarire come verrà compensata la differenza retributiva con l'operatore 2B che, invece, è inserito.

Risposta:

Quanto riportato nell'art. 18 …. - CAIO livello di destinazione 3B, qualifica operatore ecologico, contratto FISE ASSOAMBIENTE" è un errore materiale di battitura in quanto il livello da considerare, così come previsto nella sezione 5 del *Piano congiunto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani,* è il livello 2B.

Quesito 3

L'art. 29 del Capitolato stabilisce la raccolta del cartone presso Utenze Non Domestiche 1v/settimana. Offrendo una frequenza pari a quella già stabilita dall'art. 29, si prende il massimo del punteggio secondo il criterio punto C2.1?

Risposta:

La frequenza prescritta nell'art. 29 è da intendersi esclusivamente per la raccolta congiunta degli imballaggi in cartone e le frazioni merceologiche similari in quanto la raccolta selettiva del cartone non è prescritta (si evince chiaramente dal testo) ma rappresenta, ove offerta, una miglioria di servizio.

Quesito 4

Gli artt. 45 e 46 riportano una contraddizione. Si chiede di chiarire se la destinazione dei rifiuti (quantomeno carta/cartone/vetro/plastica/metalli) sia "da concordare", oppure se "l'Ente si riserva di indicare l'impianto" o se la ditta sarà "libera di sottoscrivere le convenzioni con gli impianti".

Risposta:

Si precisa che gli artt. 45 e 46 del Capitolato Speciale d'appalto non sono in contraddizione in quanto la scelta degli impianti di destino per le frazioni valorizzabili (i cui costi di avvio a recupero sono a carico dell'appaltatore) è della ditta che deve condividere tale scelta con l'Ente appaltante in quanto produttore del rifiuto.

La riserva inerente la potenziale modifica della destinazione deve intendersi esclusivamente come una clausola a tutela della legalità dei processi di smaltimento e/o avvio a recupero dei rifiuti legittimando il ruolo di supervisore dello stesso Ente.

Quesito 5

Si chiede di chiarire se, in caso di subentro del gestore unico stabilito dagli enti sovracomunali, sia previsto l'obbligo del subentrante di rimborsare quote non ancora ammortizzate per l'acquisto dei beni durevoli quali attrezzature e mezzi.

Risposta:

Si specifica che in caso di subentro del gestore unico stabilito dagli enti sovracomunali sarà previsto l'obbligo del subentrante di rimborsare (ove tale rimborso non sia stato già effettuato dai Comuni interessati *ex* art. 48 del Capitolato Speciale d'Appalto) le quote non ancora ammortizzate delle sole attrezzature dati in dotazione alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

L'ammortamento dei mezzi e di eventuali ulteriori attrezzature riferite ad offerte migliorative e/o integrative non saranno rimborsate.

Quesito 6

L'art. 54 riporta spese di gara e stipula, da rimborsare per € 18.153,00, mentre nel conto economico sono riportate € 13.500. Come è compensata la differenza?

Risposta:

La quantificazione delle spese di gara e progettazione da rimborsare, così come previsto nell'art. 54 del Capitolato Speciale di Appalto pari a € 18.153,00 è da intendersi sbagliata per errore materiale (di refuso); l'importo corretto da rimborsare è pari a € 16.470,00 (13.500 come riportato nel conto economico, maggiorato dell'IVA come per legge).

Quesito 7

Al fine di valutare l'incidenza dei costi del personale si chiedono necessariamente i dati quali retribuzione, anzianità, patenti, mansioni periodi di malattia, idoneità fisica degli addetti di cui all'art. 18 e 19.

Risposta:

Tutti i dati inerenti il personale oggetto del passaggio di cantiere potranno essere consultati, previo appuntamento, presso la sede del comune di Furci, a tutela della privacy dei soggetti interessati.

Quesito 8

In riferimento all'art. 3, punto 2 del disciplinare - *Requisiti di ordine Speciale - Capacità economia e finanziaria* si chiede se quanto prescritto al sub 2.2, in caso di RTI, può essere soddisfatto dall'insieme del raggruppamento?

Risposta:

Il requisito prescritto nel disciplinare all'art.3 al sub 2.2, in caso di RTI (almeno due referenze bancarie) può essere soddisfatto dall'insieme del raggruppamento; si precisa inoltre che tutti i componenti del raggruppamento dovranno presentare almeno una referenza bancaria che attesti che l'impresa gode di un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico – finanziario.

Quesito 9

In riferimento all'art. 3, punto 3 del disciplinare - *Requisiti di ordine Speciale - Capacità tecnica e professionale* si chiede se quanto prescritto al sub 3.1, in caso di RTI, può essere soddisfatto dall'insieme del raggruppamento?

Risposta:

Il requisito prescritto nel disciplinare all'art.3 al sub 3.1, in caso di RTI può essere soddisfatto dall'insieme del raggruppamento; si precisa che tale requisito, non essendo per sua natura divisibile, deve essere posseduto almeno dalla società mandataria.

Resta inteso che tutte le imprese componenti il RTI nel precedente triennio, non dovranno avere subito rescissioni contrattuali unilaterali per inadempienza.